



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI FASANO
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Sportello unico per l'Edilizia

PROPONENTE:
Costruzioni Viedo S.r.l.
Via Flaminia Vecchia, 489
00191 Roma



PROGETTISTA:
Ing. Giuseppe Martini
Lgo Michel Unia, 4
00181 Roma
ing.giuseppemartini@gmail.com

7212

PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA IN VARIANTE
AL PRG GENERALE DEL COMUNE DI FASANO
ai sensi del art. 6 della L.R.21 / 2008 e s.m.i.

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto ambientale preliminare
procedura di assoggettabilità ex art.12 D.Lgs n.152 / 2006 e s.m.i.
aggiornate a seguito delle prescrizioni della Regione
Puglia nell'ambito del procedimento di
assoggettabilità a procedura VAS

ELABORATO

P	U	RE	GE
0	0	1	0

SOSTITUISCE ELABORATO

DICEMBRE 2011

REV.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.
0	DIC. 2011	Prima stesura		
1	novembre 2014	rielaborazione progettuale in osservanza delle prescrizioni di cui alla delib.n.50 di C.C. del 15.10.2014 con la collaborazione dell'arch. Gaetano CASSONE studio Architetto Ingegneri Associati - Fasano (Bari) - email: casonetarch@tin.it - casonetarch@tin.it		

(I Tecnici)

(COMMITTENTE)

.....

.....

INDICE

1. PREMESSA	2
1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO	2
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
1.3 PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO	7
1.4 OBIETTIVI E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE	8
2. PIANO URBANISTICO ESECUTIVO "....." : OBIETTIVI E CARATTERISITICHE	10
2.1 LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO	10
2.2 OBIETTIVI ED INDIRIZZI PROGETTUALI	10
3. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DETEMINATI DAL PROGETTO E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERNE INTERESSATE.....	15
3.1 FATTORI DI ATTENZIONE AMBIENTALE	15
4. VINCOLI, TUTELE E INDIRIZZI SPECIFICI.....	16
5. RAPPORTO DEL PIANO CON GLI ALTRI PIANI VIGENTI NELL'AREA	16
6. POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE.....	18
7. PRESCRIZIONI A SEGUITO PARERE DI NON ASSOGGETTABILITÀ DI PROC. VAS	19

1. PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (da ora VAS) del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (da ora PIRU) "Area ex metallurgica Liuzzi" Comune di Fasano, attualmente è in fase di approvazione.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo (Direttiva 42/2001/CE), recepita a livello nazionale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Testo Unico dell'Ambiente –, così come modificato dal D.Lgs.

16 gennaio 2008, n.4 e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128) e regolamentata a livello regionale (Circolare dell'Assessorato all'Ecologia n.1/2008), riguarda i programmi e i piani sul territorio, ed "ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica".

Scopo della "Verifica di Assoggettabilità" è di valutare, preventivamente, se i piani possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione (VAS) secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Nel caso in esame, coerentemente con la L.R. 29/03, l'Autorità Procedente e Proponente corrisponde al Comune di Fasano, mentre l'Autorità Competente rimane la Regione Puglia Assessorato all'Ambiente-Ufficio VAS.

Il Comune di Fasano, così come prevede la L.R. 29/03 e la relativa circolare della Regione Puglia, ha in fase di svolgimento le conferenze preliminari di servizio al fine di impostare la stesura del P.C.T. e successivamente procedere all'approvazione del PCT come per legge.

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all'Autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie affinché l'Autorità competente possa decidere se il PUE dovrà o meno essere sottoposto a procedura di VAS.

Tali informazioni riguardano:

- obiettivi e caratteristiche del piano;
- gli effetti ambientali generati potenzialmente dallo stesso;
- caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.2.1 Il contesto comunitario: la Direttiva 2001/42/CE

La VAS è un processo di supporto alla decisione introdotto nello scenario programmatico europeo dalla **Direttiva 2001/42/CE** del 27 giugno 2001 *“Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”*.

Essa completa una lunga stagione normativa che ha visto l’Unione Europea e gli Stati membri impegnati nella applicazione di procedure, metodologie e tecniche per integrare la valutazione ambientale preventiva nei progetti, nei programmi e nei piani e che ha portato alla promulgazione della Direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull’ambiente (VIA) e della Direttiva 92/43/CEE sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), finalizzata alla tutela della biodiversità sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Rispetto a queste ultime, la Direttiva 2001/42/CE si configura come una iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalla direttiva sulla VIA o di quelli relativi alla Rete natura 2000 (SIC e ZPS), dove la valutazione ambientale è peraltro uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione e/o la compensazione dell’impatto ambientale.

La direttiva sulla VAS estende l’ambito di applicazione nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi. Essa rappresenta, inoltre, una opportunità fondamentale per assumere la sostenibilità ambientale come obiettivo determinante nel processo decisionale.

Altri riferimenti comunitari e di letteratura utilizzati ai fini della redazione del presente documento sono:

- Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE: Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- *Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione Europea* redatto dalla DG XI della Commissione europea;
- Linee Guida dell’Autorità Ambientale: *L'applicazione della Direttiva 2001/42/CE al ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali in Italia*, predisposte dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero Beni e Attività Culturali e dall'ANPA
- Luca Limongelli, Vito Felice Uricchio, Giovanni Zurenili (a cura di), *“La Valutazione Ambientale Strategica per lo sviluppo sostenibile della Puglia. Un primo contributo conoscitivo e metodologico”*, 2006.

1.2.2 Il contesto nazionale: il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Il recepimento effettivo della Direttiva VAS in Italia è avvenuto con il **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (Codice dell'Ambiente), che riordina e modifica gran parte della normativa ambientale.

Per quanto riguarda la VAS, il D.Lgs. n. 152/2006, nella Parte II, Titolo II, recepisce la Direttiva 2001/42/CE, ripartendo le competenze per l'effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l'approvazione degli stessi.

Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** ("D.Lgs. 4/2008") recante *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*. Il provvedimento prevede la totale riscrittura delle norme sulla Valutazione di impatto ambientale e sulla Valutazione ambientale strategica contenute nel D.Lgs. 152/2006 al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

Le principali novità previste dal D.Lgs. 4/2008 consistono:

- nella riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;
- nell'allargamento del campo di applicazione della procedura VAS;
- nell'inclusione dei "piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile" nella procedura di valutazione ambientale;
- nell'obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
- in un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrasie tra Stato e Regioni;
- nella riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.

Con il D.Lgs. n. 128/2010 il legislatore ha apportato ulteriori modifiche sostanziali alla disciplina nazionale in materia di VAS; in particolare, il decreto – che attua la delega conferita al Governo con D.Lgs. n. 69/2009 – prevede due importanti novità:

- l'esclusione delle procedure di VAS per le revisioni di piani e programmi e i provvedimenti di attuazione in cui le novità introdotte non comportino effetti significativi sull'ambiente e non siano state precedentemente già considerate;
- il parere motivato rilasciato dall'autorità competente per l'approvazione della VAS, viene definito come il provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, che conclude la procedura di VAS e che viene espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria e degli esiti delle consultazioni.

In ultimo si rinvia la paragrafo 1.3 per quanto riguarda il più recente intervento di semplificazione procedurale in materia di VAS dei piani urbanistici apportato con il Decreto Legge n. 70/2011 convertito in Legge n. n.106/2011.

1.2.3 Il contesto regionale

La normativa in regionale in materia di VAS trova il suo primo punto di riferimento nella Legge regionale n. 11/2001 che, in ragione delle successive evoluzioni della materia in oggetto, ha subito diverse modifiche ed integrazioni nelle more di un necessario più organico reinquadramento della complessiva normativa regionale in materia di ambiente, soprattutto a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 152/2006 (le principali modifiche sono state apportate con: l.r. 14 giugno 2007, n. 17; l.r. 3 agosto 2007, n. 25; l.r. 31 dicembre 2007, n. 40).

In particolare si segnala come con la legge regionale n. 17/2007 siano state introdotte modifiche alla l.r. n. 11/2001 tese a favorire il decentramento di alcune funzioni amministrative in materia ambientale particolarmente rilevanti tra cui la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione d'Incidenza Ambientale. Alla luce di tale provvedimento a decorrere dal 1° luglio 2007 è entrata in vigore l'operatività della delega alle Province competenti per territorio e ai Comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza in determinati casi ¹.

Sempre nelle more dell'adeguamento della normativa regionale, al fine di fornire alle amministrazioni competenti ex l.r. n. 17/2007 ed ai privati, alcune indicazioni in merito all'applicazione della disciplina in materia di VIA, VAS e Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) - così come rinnovata a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii – e con l'intento di uniformare ed assicurare certezza nell'espletamento delle procedure suddette, la Giunta regionale è intervenuta in materia con apposite delibere di volta in volta tese a fornire indirizzi e chiarimenti.

Attualmente, quindi, i riferimenti principali in materia di procedimento VAS sono la D.G.R. n. 981 del 22 luglio 2008, con la quale è stata approvata la Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia esplicativa delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) previste dal

1

Con tale provvedimento normativo è stata delegata alle Province la competenza - oltre alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza - su ulteriori materie: emissioni in atmosfera (funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico); gestione rifiuti e bonifiche (funzioni riguardanti il regime autorizzativo per l'importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, e successive modifiche e integrazioni e delle norme nazionali di recepimento); Autorizzazione Ambientale Integrata D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (istruttoria e rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività previste dal Decreto); esercizio delle funzioni amministrative in materia di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (istruttoria e rilascio delle autorizzazioni).

D.Lgs. 4/20082. e la D.G.R. n. 2614 del 28 dicembre 2009 con la quale è stata approvata la circolare n.1/2009 sul medesimo tema della precedente.

Per quanto riguarda le competenze amministrative in materia di VAS l'autorità competente è l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS (per la VAS) che fa capo al Servizio Ecologia della Regione Puglia, che a sua volta fa parte della più ampia "Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche".

Si ricorda inoltre che la Circolare del 2008 prevede al punto 4 - Individuazione delle Autorità preposte alla VAS - che *"...nelle more che si provveda all'adeguamento della normativa regionale al dettato nazionale e in considerazione dell'attuale struttura organizzativa regionale si individua nell'Ufficio Valutazione Ambientale Strategico (VAS), incardinato nel settore Ecologia Dell'Assessorato all'Ecologia l'autorità competente in materia di VAS. A sua volta, il settore Ecologia si avvale dell'ARPA Puglia quale supporto tecnico nella fase di valutazione.*

L'autorità competente per la Valutazione di Incidenza, sebbene espressa all'interno della VAS è l'Ufficio Parchi e RRNN secondo quanto stabilito dalla l.r. 17/07 e ss.mm. ii."

All'ARPA Puglia, sono attribuite, oltre alle competenze già segnalate, specifiche funzioni in materia di monitoraggio, come da D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La successiva circolare 1/2009 sopra citata, ha introdotto per i procedimenti relativi a Valutazione d'incidenza ambientale relativi a piani urbanistici e di settore contestualmente sottoposti a VAS e le cui istanze siano state presentate successivamente la 31 dicembre 2007, la regola procedimentale per la quale: *"[...] laddove non vi sia identità tra l'Autorità competente all'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e quella competente per la VAS, l'Autorità competente per il procedimento di VAS acquisisce il parere sulla valutazione d'incidenza di competenza della diversa amministrazione eventualmente a ciò delegata"*.

In ultimo, si segnala, sempre in ambito regionale, che l'Appendice IV al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), contenente indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG), individua indirizzi per l'applicazione della VAS ai PUG. Tale documento, sebbene licenziato dall'Amministrazione regionale nel 2007 – dunque precedentemente all'emanazione della normativa nazionale oggi vigente – presenta contenuti in linea con essa.

In particolare, sotto il profilo specificamente contenutistico, il DRAG precisa, nella citata Appendice IV, la funzione della VAS nel processo di pianificazione in questi termini: "la VAS ha la finalità di verificare in modo esplicito la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio che la regione Puglia ha definito prioritari nella LR 20/2001, "Norme generali di governo e uso del territorio", art. 1 (finalità).

Il comma 2 dell'art. 1 specifica tali finalità in questi termini: "la Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale".

²Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2008, n. 981. Circolare n. 1/2008 - Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

“La VAS si configura pertanto” – prosegue il testo dell’appendice IV – “come un supporto alla definizione delle scelte di piano, utile in particolare a individuare preventivamente gli effetti derivanti dall’attuazione delle singole scelte e, di conseguenza, a selezionare tra le opzioni alternative quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi di sostenibilità del PUG. Nel contempo la VAS individua le misure di pianificazione volte a impedire, mitigare o compensare l’aumento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate dal PUG”.

1.3 PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO

Riferimenti metodologici

Il processo di Verifica di Assoggettabilità alla VAS del PUE "Ex Area metallurgica Liuzzi" è effettuato in riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs.128/2010.

Fasi operative del percorso di valutazione individuato

In riferimento a quanto sopra indicato le fasi del processo sono:

- elaborazione del Rapporto ambientale preliminare del PUE di Fasano, contenente una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano, in riferimento ai criteri dell’Allegato I al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- messa a disposizione del Rapporto ambientale preliminare del PUE e pubblicazione dello stesso su sito web comunale (www.comune.fasano.br.it);
- individuazione, in collaborazione con l’autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale;
- trasmissione a questi del Rapporto ambientale preliminare per acquisirne i rispettivi pareri, che devono pervenire all’autorità competente e procedente entro 30 gg.;
- sulla base del Rapporto ambientale preliminare del PUE e delle osservazioni e dei pareri pervenuti, l’autorità competente, sentita l’autorità procedente, entro 90 gg., verifica se il Piano può avere impatti significativi sull’ambiente ed emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità del Piano includendolo o escludendolo dalla procedura VAS, e se necessario ne definisce le prescrizioni;
- pubblicazione del risultato della verifica di assoggettabilità, compreso le motivazioni e le eventuali prescrizioni.

1.4 OBIETTIVI E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Il presente Rapporto ambientale preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto dalla normativa vigente e comprende una descrizione del PIRU e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione dello stesso. I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell'Allegato I al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Criteri Allegato I D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Contenuti nel Rapporto	Contenuti nel Rapporto
1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	Il PIRU "Area Ex metallurgica Liuzzi" è attuativo del Piano Regolatore Generale vigente, in tal senso costituisce un quadro di riferimento per un progetto di rigenerazione urbana.
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Esclusa
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	Il PRG risale al 2001 e non è accompagnato da una VAS. Dunque il PIRU, in assenza di indirizzi generali sulla compatibilità ambientale cui adeguarsi, si presta all'inserimento di considerazioni ambientali proprie affinché l'intervento previsto sull'area sia sostenibile.
Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	Il PIRU prevede un cambio di destinazione d'uso dell'area da industriale a residenziale/servizi pubblici/commerciale, ciò presenta come conseguenza che l'impatto ambientale del nuovo contesto a regime sia certamente ridotto rispetto al precedente ed in ogni caso di matrice e tipologia molto differente: ad es. produzione rifiuti urbani, inquinamento atmosferico da traffico, ecc.
La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	Esclusa
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Gli unici impatti prevedibili sono circoscritti alla fase di cantiere e in ogni caso mitigabili tramite le normali cautele gestionali legate ai cantieri temporanei.
Carattere cumulativo degli impatti	Esclusa
Natura transfrontaliera degli impatti	Esclusa
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Esclusi
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	Gli impatti della fase di cantiere saranno circoscritti all'area dello stesso.
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	Le modifiche previste dal PIRU non impattano in alcuna maniera con le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di intervento.
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Esclusa

Tabella 1 - La struttura e i contenuti del Rapporto preliminare ambientale

Il presente documento contiene le seguenti informazioni:

1. Caratteristiche del piano o del programma

- In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- La pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- Carattere cumulativo degli impatti;
- Natura transfrontaliera degli impatti;
- Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa;
- Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale".

2. PIANO URBANISTICO ESECUTIVO "EX AREA METALLURGICA LIUZZI" : OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

2.1 LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO

L'ambito di intervento si colloca a nord del centro storico e comprende aree periferiche a prevalente destinazione industriale. Si tratta del sistema periurbano di espansione, caratterizzato dalla presenza di aree - come quella d'intervento - di degrado edilizio ed urbanistico dovuto alla presenza di contenitori dismessi (in particolare ex attività artigianali e industriali) e dalla mancanza di servizi per gli abitanti del quartiere. Non vi sono, infatti, luoghi dedicati a funzioni collettive, dove gli spazi pubblici qualificati siano in grado di esprimere qualità urbana, senso di sicurezza e di appartenenza al quartiere ed alla città (*tav 01 – tav 13*).

L'andamento orografico è pressoché pianeggiante, con lieve pendenza da ovest verso est.



Figura 1 – Stato di fatto dell'area d'intervento

2.2 OBIETTIVI

Per l'attuazione del PIRU all'interno del Comune di Fasano relativo all' "Area ex metallurgica Liuzzi", è necessario procedere alla variante urbanistica delle aree racchiuse nel perimetro di intervento, mediante variante al PRG vigente così come riportato nell'elaborato 04. Le aree di proprietà privata ricadenti all'interno del perimetro di intervento con attuale destinazione

urbanistica di PRG denominata "D1 – Zone per attività industriali di completamento", vengono variate in aree a destinazione residenziale.

L'area d'intervento, con superficie territoriale di mq. 31.273 è individuata con perimetro nell'elaborato 08 ed è rappresentato anche su base catastale (tav 03). Le particelle interessate dalla trasformazione sono le seguenti:

Fg.	Part.Ila
22	135
23	57
23	166
23	180
23	339
23	341
23	343
23	344
23	433
23	434
23	435
23	436
23	564
23	565
23	1112

Il Programma, che ha carattere di recupero funzionale di un'area produttiva dismessa, prevede interventi di demolizione delle volumetrie esistenti a destinazione industriale. Conseguentemente è prevista la realizzazione di servizi pubblici per il soddisfacimento degli standards di legge.

L'attuazione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana evidenzia una significativa trasformazione qualitativa dell'insediamento nel senso di un sostanziale miglioramento della qualità ambientale ed urbana attraverso la rifunzionalizzazione e riqualificazione di aree degradate e la realizzazione di nuovi servizi per la cittadinanza.

A seguito della Delibera di C.C.n.50 del 15.10.2014 la proposta progettuale viene rielaborata in coerenza con quanto esposto nella relazione istruttoria del settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Fasano. La su citata delibera prescrive di concorrere alla definizione della volumetria totale eliminando i volumi esistenti relativi:

- al fabbricato esistente n.7, per una superficie di mq 520 e una volumetria di mc 4290,00
- al fabbricato esistente n.15, per una superficie di mq 660 e una volumetria di mc 6303,00

Conseguentemente, la volumetria da considerare sarà quella riveniente dalla sottrazione dei volumi dei fabbricati n.7 e n.15 dal dato totale della volumetria rappresentata in progetto:

volumetria progettuale originaria:	mc 75520,48
volumi da non considerare (fabb. n.7 e n.15)	mc 10593,00
volumetria da considerare ai fini del PIRU	mc 64927,48

la società proponente, inoltre, fa esplicito richiesta, con la proposta di rielaborazione progettuale, di voler conseguire il bonus volumetrico derivante dall'applicazione della delibera di C.C. n.31 del 5.09.2014 – modifica del regolamento di attuazione della legge regionale n.13 del 10.06.2008 "norme per l'abitare sostenibile" approvato con delibera di C.C. n.25 del 6.05.2014 – il bonus volumetrico sarà pari al 10% per la classe 4 –classi di prestazione sostenibilità ambientale- verificando,poi, in sede di progettazione esecutiva la classe energetica B, A o A+ per la riduzione del costo di costruzione.Pertanto, la volumetria progettuale rielaborata sarà la seguente:

volumetria da considerare ai fini del PIRU	mc 64927,48
bonus volumetrico –del. C.C. n.31/2014-	mc 6492,74
volume totale della proposta rielaborata	mc 71321,00

Nel dettaglio l'attuazione del Programma prevede:

• volume demolizione/ricostruzione	mc 71321,00
• Superfici per istruzione ed attrezzature comuni	mq 4635,44
• Superfici per parcheggio pubblico	mq 1783,02
• Superfici a verde pubblico	mq 6418,89

L'impianto planimetrico è costituito da cinque corpi edilizi configurati secondo lo schema distributivo della "linea" di tre differenti dimensioni.

La viabilità locale di accesso all'intervento si attesta lungo il confine sud del lotto ed è orientata perpendicolarmente agli edifici attenuandone l'impatto visivo ed acustico sui nuovi residenti insediati. La nuova viabilità occupa l'area di sedime di un tracciato stradale esistente, parzialmente esterno al perimetro di intervento. Attualmente esso si presenta solo in parte asfaltato, privo di marciapiedi ed i condizioni generali piuttosto fatiscenti. Il Programma prevede quindi, alla riqualificazione della sede stradale esistente adeguandone le dimensioni e le caratteristiche degli elementi che la compongono, nel rispetto di quanto stabilito dal DM del 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" relativamente alla categoria F "Strada locale in ambito urbano a 2 corsie di marcia" (larghezza complessiva m. 9,50: piattaforma m. 6,50 e marciapiedi m. 1,50 ciascuno).

La disposizione dei volumi edilizi secondo linee parallele e, talvolta, leggermente ruotate, determina l'organizzazione di spazi verdi conformati dal costruito che definiscono una serie di corti pubbliche aperte in sequenza sulle quali si affacciano le grandi terrazze della zona giorno esposte ad est.

Per tutti gli alloggi sono previste tipologie "passanti" con doppio affaccio secondo l'orientamento est-ovest delle fronti finestrate, con notevoli benefici in termini di comfort ambientale e risparmio energetico grazie all'ottimizzazione dell'esposizione solare.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 3.3 del DM LLPP n. 236 del 1989) il 5% degli alloggi dovranno essere accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

I parcheggi di pertinenza delle abitazione sono distribuiti "a raso" in prossimità di ciascun edificio senza interferire con la viabilità di progetto.

L'impostazione planimetrica tiene in considerazione la presenza di una viabilità prevista dal PRG all'interno dell'area di intervento. In una prima fase l'area di sedime della sede stradale è attribuita al verde pubblico (senza peraltro concorrere al raggiungimento dei minimi degli standards di legge), successivamente si potrà procedere alla trasformazione senza alcuna interferenza con gli edifici e le relative aree fondiarie adiacenti.

Gli obiettivi perseguiti dal programma sono:

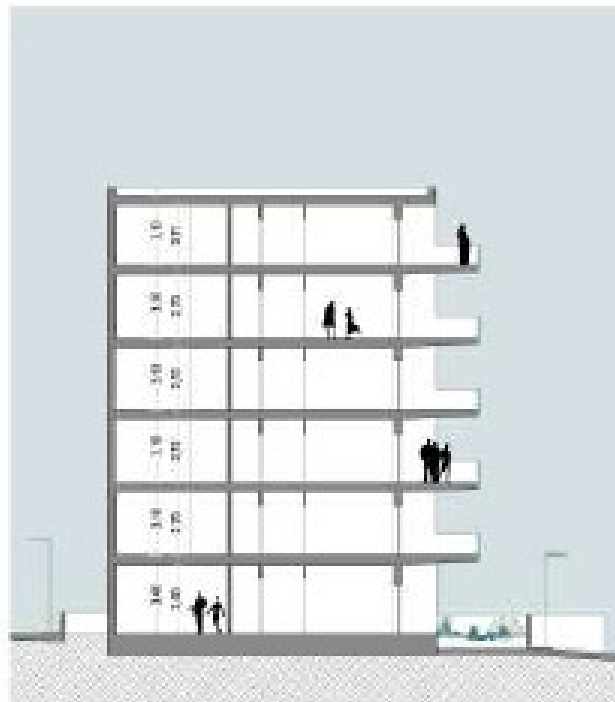
- ❖ una migliore e più ampia dotazione di infrastrutture e servizi locali che determini un miglioramento della qualità urbana ed ambientale
- ❖ una nuova organizzazione morfologica dell'insediamento ed un diverso e più adeguato mix funzionale al fine di riequilibrare il rapporto tra l'insediamento residenziale ed i servizi a supporto dell'abitare;
- ❖ una migliore articolazione tra spazi privati e spazi aperti pubblici attraverso una concezione del verde pubblico come "verde di vicinato" volto a favorire l'appropriazione dello spazio da parte degli abitanti e la vita di relazione;
- ❖ l'attenzione nel perseguire soluzioni improntate ai principi della bioedilizia e della compatibilità ambientale nei confronti della configurazione planimetrica, della scelta dei materiali che costituiscono l'involucro edilizio (corretta diffusione del vapore, isolamento termico, protezione dal surriscaldamento estivo) e nell'impiego di tecnologie con fonti rinnovabili ad alta efficienza.

PREMESSE PER UN INTERVENTO SOSTENIBILE

L'impostazione planimetrica è condizionata sia da scelte di carattere bioclimatico (volumi compatti posizionati secondo l'asse nord-sud con conseguente benefici in termini di raffrescamento) sia dalla necessità di posizionare le residenze lungo le direttrici secondarie di penetrazione di lotto e parallele all'asse viario principale. L'attenzione progettuale si concentra sull'applicabilità ed integrabilità di una sorta di **decalogo** strategico (punti cardine), da perseguire nella definizione progettuale di un intervento di edilizia residenziale veramente sostenibile.

Alcuni punti riguardano:

- **involucro** compatto e ben isolato, in grado di ridurre le dispersioni termiche e massimizzare l'apporto solare invernale;
- ottimizzazione del **sistema di raffrescamento** naturale passivo, permeabilità alla ventilazione dell'edificio (tra copertura ed involucro e tra involucro e terreno);
- predisposizione all'**integrazione architettonica** del sistema solare termico (e dell'eventuale fotovoltaico per la produzione di energia elettrica) e alla globale riduzione del carico termico sull'involucro;
- ottimizzazione della gestione ecologica delle **acque**;
- uso del **verde** sia come elemento di miglioramento del microclima degli alloggi che come elemento qualificante dello spazio esterno (miglioramento della vivibilità sociale degli spazi aperti).



Raffrescamento



3. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL'AREA D'INTERVENTO

Per definire un quadro dello stato ambientale dell'area oggetto di Piano, sono stati individuati gli specifici elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala di piano in esame.

3.1 FATTORI DI ATTENZIONE AMBIENTALE

3.1.1 Elementi del paesaggio, vegetazione ed ecosistemi

Il territorio di Fasano, immerso in una distesa di ulivi secolari, si estende dalle colline al mare con una ricca vegetazione di caratteristica macchia mediterranea.

Scendendo dalle colline, ultima propaggine della Murgia che si fonde con la valle d'Itria dove, in mezzo a vigneti e distese boschive, sono ubicati i centri di villeggiatura di Selva, Laureto e Cocolicchio, si giunge nel nucleo urbano della città e, proseguendo, si arriva al mare: Savellettri, la Forcatella, gli scavi archeologici di Egnazia e Torre Canne.

La costa, con un litorale di circa 15 Km, è caratterizzata da un ambiente ancora intatto. Il sistema periurbano di espansione, in cui si colloca l'area di intervento, è caratterizzato dalla presenza di degrado edilizio ed urbanistico; a questi aspetti, però, si contrappone il paesaggio degli ulivi che rappresentano un forte potenziale in termini di qualità urbana ed ambientale.

Per quanto riguarda il sistema delle aree protette la Regione Puglia ha individuato un'area naturale da proteggere e da valorizzare nel territorio di Fasano che corrisponde al Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Murgia dei Trulli".

Dalla lettura combinata del perimetro del SIC con la cartografia (tav 05) e con l'ambito d'intervento, non emerge nessuna sovrapposizione poiché il Sito riguarda prettamente le zone collinari fasanesi (Canale di Pirro, tutta l'area intorno allo Zoosafari, Torre Moscia e Castelluccio).

3.1.2. Clima acustico

Allo stato attuale la zona di interesse del PUE si caratterizza come area a carattere prevalentemente industriale e produttiva, quindi ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", identificata come **CLASSE II** – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

3.1.4. Accessibilità dell'area

Il settore della città dove si colloca l'area d'intervento, è dotato della presenza di grandi infrastrutture di accesso al centro abitato per chi proviene da Bari quali: la SS 16, via Roma e la SS 172; quest'ultima, in particolare, collega insieme alla SP 1 bis Fasano ai comuni limitrofi.

L'area ha collegamento diretto al centro urbano tramite via Roma.

Inoltre, essendo un'area di carattere produttivo, è strategicamente collegata ai grandi nodi infrastrutturali del sistema brindisino: si trova a 50 Km dal porto commerciale di Brindisi, a 45 Km dall'aeroporto di Brindisi e a soli 3 Km dal nodo ferroviario.

4. VINCOLI, TUTELE E INDIRIZZI SPECIFICI

L'ambito di intervento non è sottoposto a vincoli sovraordinati. La lettura delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente dà, invece, indicazioni in merito a distanze da rispettare e aree in cui vigono regimi di salvaguardia che non riguardano però direttamente l'area del PUE (tav 06). Si tratta della fascia di rispetto dal ciglio stradale (D.M. 1404/68 integrate nell'NTA vigenti) pari a 50 m dal ciglio della carreggiata e della fascia di rispetto cimiteriale pari a 200 m dal perimetro del cimitero. La Zone Territoriale Omogenea sottoposte salvaguardia sono la zona A (insediamento storico) e la zona E3 (parco produttivo agricolo) rispettivamente agli artt. 43 e 75 delle NTA.

5. RAPPORTO DEL PIANO CON GLI ALTRI PIANI VIGENTI NELL'AREA

II PUTT/P

Il PUTT/paesaggio (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia) approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.1748 del 15/12/2000 è uno strumento di pianificazione regionale, sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, con specifica considerazione dei valori paesistici. Ad oggi è questo lo strumento di riferimento per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici.

Per l'ambito di intervento non si è riscontrata la presenza di alcun vincolo derivante dalla normativa del Piano Paesistico vigente.

II PAI

Uno dei principali punti di debolezza dell'assetto del territorio di Fasano è la presenza di elevati fattori di rischio idraulico e di salinizzazione delle falde. La particolare conformazione del suolo del territorio fasanese presenta, accanto ad aspetti suggestivi sotto il profilo paesaggistico, elementi di grave criticità idrogeologica. Durante i periodi di piovosità abbondante gli inghiottitoi presenti nella zona non riescono a smaltire le acque di precipitazione e le zone più depresse diventano sede di laghetti temporanei che vanno a compromettere le colture agricole, sommergendole. Per tali motivi, il Comune di Fasano è già stato dichiarato zona a rischio idrogeologico ai sensi della L.N. 365/2000. L'eccessivo prelievo di acqua dai pozzi rischia inoltre di salinizzare le falde acquifere, e compromettere definitivamente le attività agricole.

Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato il 30 novembre 2005, individua gli ambiti di territorio più sensibili sotto l'aspetto idrogeologico. Suo specifico compito è l'individuazione delle aree a rischio di frana e di alluvione e la previsione di azioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione di tale rischio sul territorio. Il Piano è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessarie a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Come si evince dall'immagine relativa alla sovrapposizione della carta dei rischi del PAI, la zona del PUE non è interessata da alcuna indicazione relativamente al rischio idrogeologico (*tav 05a*).

Il Piano Regolatore generale: ricognizione giuridica

Il Piano Regolatore Generale, vigente dal luglio 2001, si pone come strumento atto a regolare l'espansione e a tutelare il territorio e ha come obiettivo principale la salvaguardia dell'ambiente inteso sia nelle sue componenti più naturali sia nell'aspetto assunto dalle trasformazioni dell'uomo.

L'ambito di intervento ricade nelle Zone produttive del Comune di Fasano.

Il Piano classifica l'ambito d'intervento, compreso tra via Roma e la SS 16, come zona omogenea D1 - Zone per attività industriali di completamento ai sensi dell' art. 60 delle NTA del PRG.

In queste zone il Piano si attua mediante intervento diretto e consente destinazioni d'uso legate alla realizzazione di impianti e laboratori industriali, magazzini e depositi, sylos e rimesse; Servizi tecnici e amministrativi, laboratori di ricerca, spazi attrezzati per mostre connesse con l'attività svolta dagli stabilimenti industriali, attrezzature ricreative e sociali a servizio degli addetti alle industrie, una sola abitazione per ciascun impianto, con superficie utile massima di 200 mq. ad uso del custode o del titolare dell'azienda (tav 04). Oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti, sono consentite ristrutturazioni, ampliamenti e nuove costruzioni mediante concessione nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 10 della legge 10/77.

Gli interventi in tale zona sono subordinati all'esecuzione ed adeguamento delle opere che garantiscono il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni della legge 319/1976, nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori.

In tali zone vanno rispettati i seguenti indici e parametri:

Superficie minima del lotto	2.500 mq.
Indice di fabbricabilità fondiaria	2,50 mc/mq
Rapporto di copertura	30%
Altezza massima consentita	8 ml.
Area per parcheggi	1/3 mq/mq sup. utile
Distanza minima dai confini del lotto i fabbricati possono sorgere anche in continuità	sul confine del lotto D =6m.
Distacco minimo delle aree dal ciglio stradale	6,00 m.
Distacco minimo tra edifici all'interno del lotto	altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a 5,00 m.
Minima parte del lotto da destinarsi a verde	20%.

6. POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE

Le caratteristiche dell'area nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale se non quelle riscontrabili in forma generalizzata sull'intero ambito territoriale a cui appartengono.

Al tempo stesso, gli obiettivi fissati per il progetto pongono al centro aspetti rilevanti sotto il profilo della sostenibilità ambientale quali il recupero delle aree dell'ex insediamento siderurgico dimesso e l'inserimento della nuova edilizia - ecocompatibile ed energeticamente sostenibile - nel contesto urbano inteso come centro di servizi per la comunità.

L'intervento può quindi essere interpretato come un'operazione di riorganizzazione urbanistico edilizia coerente con lo scenario urbanistico di inserimento.

Poste queste premesse, le possibili interferenze, positive e negative, tra le opere in progetto ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate.

Potenziali effetti in fase di cantiere

In relazione a quanto sopra evidenziato, i possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all'intervento appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere e si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell'aria dovuta alle emissioni inquinanti e alla polvere.

Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l'eventuale disagio con l'adozione delle normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei.

Potenziali effetti e specifiche risposte associate in fase di esercizio

Il rapporto con il paesaggio: l'obiettivo del PUE è la realizzazione di un complesso edilizio che offra la possibilità di accesso al mare e al contempo garantisca la visuale sugli uliveti, che, come detto, rappresentano una delle caratteristiche di qualità paesaggistica del territorio.

Le caratteristiche del nuovo insediamento, con edifici dotati di grandi terrazze nella zona giorno esposte ad est ed i balconi aggettanti della zona notte esposti ad ovest, infatti, rispondono alle esigenze di armonioso inserimento nel contesto e di fruibilità del paesaggio stesso.

Il clima acustico: il progetto in esame prevede la modifica di destinazione d'uso della zona in esame da industriale/produttiva a zone residenziale con servizi associati, quindi secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" un passaggio alla **CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali, di cui di seguito si riportano i limiti previsti dalla normativa: La complessiva e sostanziale diminuzione dei limiti previsti da normativa apporterà un sostanziale miglioramento del clima acustico dell'area, con i conseguenti benefici, non solo da parte dei cittadini insediati nel nuovo complesso edilizio, ma anche per coloro che risiedono nelle aree limitrofe.

La dotazione dei servizi : l'articolazione planivolumetrica prevede la realizzazione di cinque corpi di fabbrica posti parallelamente a via Roma, alternati da aree di verde privato e parcheggi privati. Tutti gli alloggi sono "passanti" con doppio affaccio secondo l'orientamento est-ovest delle fronti finestrate, ciò determina notevoli benefici in termini di comfort ambientale e risparmio energetico grazie all'ottimizzazione dell'esposizione solare.

I parcheggi di pertinenza delle abitazione sono distribuiti "a raso" in prossimità di ciascun edificio senza interferire con la viabilità di progetto.

Lungo il perimetro nord dell'area sono localizzati i parcheggi pubblici. Sempre nella parte nord del lotto è localizzata un'ampia area a servizi, con accesso indipendente da via Roma, che accoglierà attrezzature e spazi di livello urbano a servizio non solo dei nuovi residenti ma anche dell'intero quartiere (asilo nido) mentre, le attività commerciali, sono ospitate nell'edificio adiacente Via Roma, asse viario a maggiore vocazione commerciale.

7. Prescrizioni a seguito di parere di non assoggettabilità di procedura a VAS

In relazione alla procedura in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ed in applicazione della L.R. 44/2012 si evidenzia che con determinazione del dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, Via e Vas n.231 del 01/08/2014 la proposta di "Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU) in variante al vigente PRG per la rifunzionalizzazione dell'area industriale dismessa ex metallurgica Liuzzi, ricadente nell'ambito 2 - città della trasformazione- del documento programmatico preliminare (DPP) della rigenerazione urbana adottato con del.C.C.n.66 del 17/12/2009" è stata esclusa dalla procedura di assoggettabilità a V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prevedendo le seguenti prescrizioni:

1. perseguire il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
2. integrare il "Rapporto ambientale preliminare" con una relazione preliminare sulla quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue) avendo cura di consultare l'Ente gestore delle reti sulla sostenibilità delle trasformazioni e capacità delle reti per far fronte all'incremento di reflui da convogliare nelle reti fognarie o da trattare nel depuratore comunale;

3. per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) ridurre l'impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l'uso di pavimentazioni drenanti;
4. si dovrà richiamare la normativa vigente per le "aree soggette a contaminazione salina", con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di Tutela delle Acque (misura 2.10 – allegato 14);
5. per le aree a verde salvaguardare le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e, laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo l'accortezza di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, nonché indicando le essenze eventualmente da espiantare, Qualora gli interventi contemplino l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali, tutelati ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii., la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;
6. le aree attrezzate da realizzare con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007;
7. privilegiare l'utilizzo delle murature a secco o in muratura eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature nella realizzazione delle nuove recinzioni. Evitare l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, e simili;
8. compatibilmente con le prescrizioni di cui ai punti successivi, per i corpi di fabbrica si utilizzino forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi, tipologici e ambientali del luogo;
9. promuovere l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);

di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

10. rispettare il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della l.r. n. 15 del 23.11.2005;
11. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, perseguire il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione. Si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
12. come suggerito dal Dipartimento di Brindisi dell'ARPA Puglia, configurandosi l'area in oggetto come "area industriale dismessa" (art. 240 del D.lgs, 152/2006 e ss.mm.ii.) ex metallurgica, bisognerà rispettare gli adempimenti del Titolo V - Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alla redazione ed attuazione di un "Piano di indagine" volto alla ricerca di potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo e falda sottostante correlata all'attività svolta in passato dalla Liuzzi al fine di valutare l'eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e conseguentemente l'eventuale necessità di procedere con quanto previsto in merito dall'art. 242 del predetto Decreto (Piano di caratterizzazione, Analisi del rischio sito specifica, etc.);
13. gli edifici saranno realizzati conformemente a quanto disposto dal D.P.C.M. 05.12.1997 e che vengano poste in essere tutte le accortezze di confort acustico delle abitazioni data la prossimità con la futura zona ASI del Comune di Fasano; siano effettuati gli adempimenti propedeutici previsti all'art. 8, comma 3 della l. 447/1995;

8. CONCLUSIONI

Dopo aver definito le dimensioni e le caratteristiche della proposta d'intervento, si evidenzia come la stessa:

- a) non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

L'intervento non rientra dunque nelle tipologie di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 4/2008, richiamate al Cap. 2, pertanto il Piano/Programma esula dall'ambito di applicazione più generale della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva degli interventi con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano per il Programma requisiti di valenza territoriale di scala sovraordinata: non sono interessati altri Comuni o Enti, né prevedono impatti rilevanti su territori limitrofi.

Alla luce di quanto già accennato si sintetizza come segue la relazione tra il Programma in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

1. Il PIRU non ricade entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come precisato dal D. Lgs. n. 4/2008, non costituendo esso il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; il Piano/Programma non costituisce infatti quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m. (Valutazione di Impatto Ambientale), nè le previsioni d'intervento producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
2. In ragione di contenuti che presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici e programmatici vigenti, questi sono da considerarsi migliorativi rispetto agli aspetti ambientali dell'area. Il PIRU, dunque, può considerarsi escluso dal campo di applicazione della VAS definito dai disposti art. del . Lgs. n. 4/2008 ed in particolare degli allegati I;II;III;IV., inoltre sono stati valutati i principali fattori di impatto sia in fase di cantiere che di esercizio che caratterizzano il nuovo insediamento e risultano compatibili con il sito.